

Novita' introdotte dalla legge 123 del 03/08/2007

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 03.08.2007 n. 123: la legge entra in vigore il 25 agosto 2007, delega il Governo ad emanare **entro nove mesi** (25 maggio 2008), il **Testo Unico** in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il riassetto delle normative vigenti in materia, ma nel frattempo introduce **misure urgenti** per la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro. Tali misure sono operative dal 25 agosto 2007.

Nell'**art. 1** della Legge n. 123/2007 vengono indicati in venti punti, i principi ed i criteri direttivi generali ai quali il Governo dovrà attenersi nell'elaborazione del Testo Unico.

Con i successivi articoli, dal 2 al 12, della Legge n. 123/2007 vengono definite le misure urgenti operative dal 25 agosto 2007 di seguito indicate:

Art. 2 - Notizia all' INAIL di reato: il Pubblico Ministero dà immediata notizia all' INAIL, ai fini di un'eventuale costituzione di parte civile e di un'azione di regresso, in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativamente all'igiene del lavoro ed anche quando tale fatto abbia determinato una malattia professionale.

Art. 3 - Modifiche al D. Lgs. 626/1994:

Art. 7, D. Lgs. 626/1994 – Appalti

Sostituzione dell'art. 7, comma 3 con il seguente: "3. il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

Pertanto il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, deve provvedere, ai fini di un'adeguata cooperazione e coordinamento dei lavori, ad elaborare un unico Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) da allegare al contratto di appalto o d'opera.

Inserimento nell'art. 7, dopo il comma 3-bis, del seguente "3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559 , 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori".

Quanto sopra mette in evidenza quanto sia opportuno esplicitare in tali contratti i costi che dovranno essere sostenuti dai datori di lavoro per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Modifiche Art. 18, D. Lgs. 626/1994 – RLS

Sostituzione nell'art. 18, comma 2, terzo periodo con: "il rappresentante di cui al precedente periodo è di norma eletto dai lavoratori". Inserimento nello stesso art. 18 del comma 4-bis "l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio

nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma". Rimanendo in attesa del decreto sopra citato per le opportune precisazioni, nel frattempo riteniamo permangano le disposizioni fino ad oggi vigenti.

Modifiche Art. 19, D. Lgs. 626/1994 - Compiti RLS

Sostituzione all'art. 19 del comma 5 con il seguente: "il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5 lettera o)". Pertanto il Datore di lavoro, su richiesta del RLS, deve provvedere a trasmettergli il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) elaborato e custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva ed il Registro nel quale vengono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno.

Inserimento all'art. 19, dopo il comma 5 del comma 5-bis: "i rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all'art. 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza".

Art.4-Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La norma prevede l'emanazione di un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri atto a disciplinare il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro da affidare ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'art. 27 del D. Lgs. 626/1994 e dal dpcm 5 dicembre 1997 . Fin tanto che questo decreto non sarà emanato, il coordinamento verrà esercitato dal Presidente della Provincia o da Assessore delegato.

Art. 5 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Vengono estesi i provvedimenti del Decreto Bersani già in applicazione nei cantieri edili, a tutte le attività imprenditoriali. Dettami che prevedono la sospensione dei lavori qualora le aziende dovessero impiegare lavoratori in nero (almeno per il 20% del totale) o presentare reiterate violazioni in materia di tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale.

Disposizioni che prevedono l'estensione del potere e degli obblighi agli ispettori del lavoro, alle aziende sanitarie locali limitatamente all'accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Art. 6 - Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici.

Vengono estese a tutte le attività imprenditoriali gli obblighi relativi alla fornitura ed alla esibizione della tessera di riconoscimento o all'istituzione del registro di cantiere, già previsti dal Decreto Bersani per i cantieri edili.

A fronte di ciò, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1° settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore ed indicante il datore di lavoro. Tali lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (art. 6, comma 1).

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo sopra riportato, mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro

territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori (art. 6, comma 2).

La violazione di quanto stabilito dall'art. 6, commi 1 e 2, sopra riportati, comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

Art. 7 - Poteri degli organismi paritetici.

Gli Organismi Paritetici potranno effettuare dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza al fine di valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute.

Art. 8 - Modifiche all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Viene modificato l'art. 86 del codice sui contratti pubblici di cui al D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 attraverso la sostituzione del comma 3-bis al fine di prevedere che nella valutazione delle anomalie delle offerte e del valore economico dell'appalto si debba comunque verificare l'adeguatezza e la sufficienza delle variazioni rispetto al costo del lavoro e della sicurezza, ovvero: nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. A tale fine, il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Inoltre viene introdotto il comma 3-ter in base al quale il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

Art. 9 - Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il Decreto legislativo 8/6/2001 n. 231 è integrato con l'inserimento dell'articolo 25-septies relativo all'omicidio colposo ed alle lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Art. 10 - Credito d'imposta.

Introduzione del Credito d'imposta dal 01.01.2008 al 31.12.2009, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.

Art. 11 - Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Viene sostituito il comma 1198 introducendo per i datori di lavoro che hanno presentato istanza di regolarizzazione, di cui al comma 1192, la sospensione per la durata di un anno di eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza con esclusione di quelle riguardanti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.

Art. 12 - Assunzione di Nuovi Ispettori del lavoro al fine di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e di rendere più incisiva la politica di contrasto del lavoro sommerso.